

TI_GERICHTE 80.2003.121 vom 3. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2003.121

FR: TI_GERICHTE 80.2003.121 du 3 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 80.2003.121 del 3 ottobre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

La Camera di diritto tributario, conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

E. 4

Con il presente ricorso il ricorrente contesta unicamente il riparto d'imposta intercantonale allestito dall'autorità fiscale ticinese, che é allegato alla decisione su reclamo. Non è invece contestata la tassazione emessa dal Canton Ticino, cantone di domicilio del contribuente, in materia di IFD.

E. 4.1

Secondo l'art. 5 cpv. 3 prima frase LT, nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.

E. 4.2

Nel caso in esame non sono in discussione tanto i principi che disciplinano la ripartizione di redditi e sostanza tra cantoni, quanto piuttosto unicamente gli importi presi in considerazione dall'UT a titolo di reddito della sostanza, come emerge dalle cifre evidenziate in giallo nei documenti che il ricorrente ha allegato al ricorso.

E. 4.3

La censura, a una più attenta lettura del riparto del Canton Glarona, su cui si fonda il ricorrente, e quello del Canton Ticino, appare manifestamente infondata. È senz'altro vero che in apparenza i redditi presi in considerazione dal Canton Ticino sono più elevati di quelli glaronesi, ma la differenza è soltanto apparente, poiché i redditi glaronesi sono redditi netti mentre quelli ticinesi sono redditi lordi, dai quali sono poi state operate le relative deduzioni. Basti un esempio: se si prende il reddito da immobili (valore locativo compreso) nel Canton Glarona, esposto nel riparto ticinese 1999-2000 in fr. 19'920.- e si deducono le spese di manutenzione di fr. 4'980.- si ha un reddito netto di fr. 14'940.-, pari alla somma dei seguenti importi: fr. 7'200.- (_____) + fr. 3'840.- (_____) + fr. 3'900.- (_____). Lo steso dicasi per i redditi immobiliari sangallesi e zurighesi. In altre parole, l'UT di _____ si è scrupolosamente attenuto alle indicazioni del riparto

intercantonale allestito dal Canton Glarona, sia per il periodo fiscale 1999-2000 sia per il successivo, in cui l'unica modifica dipende dalla rettifica del valore di stima di _____ in sintonia con la comunicazione dell' 11 dicembre 2000 del Ufficio fiscale comunale (Gemeidesteueramt) di quel Comune. Alla luce di queste spiegazioni, per altro già fornite al contribuente - così si presume- in occasione delle due udienze che hanno avuto luogo prima delle decisioni su reclamo contestate, il ricorso si manifesta chiaramente infondato. Per questi motivi, visti per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 200.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.– sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.